Raniero Manfredi Chiarenza

vai alla scheda del libro

l'autore

della stessa collana

ABC della SICUREZZA nel SETTORE METALMECCANICO

Manuale ad uso dei lavoratori

Informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.

Aggiornato con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

EPC EDITORE

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Raniero Manfredi Chiarenza

ABC della SICUREZZA nel SETTORE METALMECCANICO

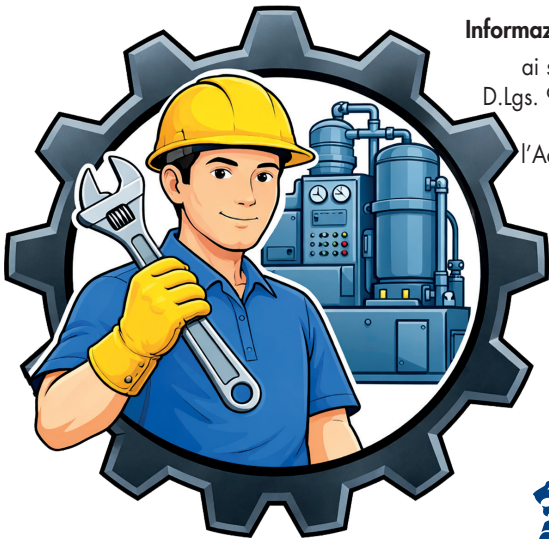

Informazione dei lavoratori

ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Aggiornato con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

EPC EDITORE

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE

Premessa 5

Introduzione 5

Informare i lavoratori 6

La normativa prima del D.Lgs. 81/08 7

Campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 9

Valutazione del rischio 10

I ruoli della prevenzione 13

I principali rischi nel settore metalmeccanico 20

Dispositivi di protezione individuale 63

Segnaletica di sicurezza 66

Segnali di divieto 71

Segnali di obbligo o prescrizione 72

Segnali di avvertimento 73

Cartelli di salvataggio e per attrezzature antincendio 74

Etichettatura secondo GHS/CLP (Reg. 1272/2008) – Pittogrammi 75

Etichette di pericolo per merci in trasporto 76

Quasi incidenti – quasi infortuni (Near miss) 77

Procedure di sicurezza e istruzioni operative 78

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

PREMESSA

Articolo 20, comma 1, D.Lgs. 81/2008, ovvero – Obblighi dei lavoratori: *ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro.*

INTRODUZIONE

Il settore della metalmeccanica rientra nella classificazione **ATECO** (ATtività ECOnomiche classificazione adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica Italiano – ISTAT) con quattro gruppi principali: fabbricazione di prodotti in metallo; fabbricazione di macchinari ed apparecchiature; fabbricazione di autoveicoli, rimorchi, ecc.; fabbricazione di altri mezzi di trasporto.

Con l'Accordo Stato-Regioni approvato il 17/04/2025 (pubblicato in GU n. 119 del 24/05/2025) – che regolamenta le attività formative per tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, e i lavoratori – il settore della metalmeccanica è classificato a RISCHIO ALTO.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INFORMARE I LAVORATORI

PERCHÉ L'OBBLIGO DI INFORMAZIONE: L'informazione ai lavoratori è richiamata nell'articolo 2, comma 1, lettera "bb" del D.Lgs. 81/2008 come *il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro*.

Informare i lavoratori significa, quindi, far acquisire agli stessi le conoscenze primarie dell'organizzazione in cui si lavora al fine anche di apprendere immediatamente la consapevolezza del proprio ruolo e del contesto in cui presta la propria opera; la successiva formazione obbligatoria per legge (si veda l'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025) radicherà in maniera più solida, tali conoscenze.

L'obbligo della messa in atto di un programma di informazione è indicato nell'articolo 15 (misure generali di tutela) come nell'articolo 36 (informazione ai lavoratori), entrambi nel D.Lgs. 81/2008; all'art. 36 è riportato in capo al Datore di lavoro l'obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'**adeguata informazione** sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale; altresì l'obbligo affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia (citazioni di quanto contenuto nello stesso articolo).

L'informazione viene assicurata in modo tale che risulti **comprensibile a tutti i lavoratori**, affinché divenga uno strumento efficace da utilizzare per l'applicazione delle azioni di prevenzione.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

LA NORMATIVA PRIMA DEL D.LGS. 81/08

L'articolo 41 della Costituzione italiana (1948) recita:

"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

L'art. 2087 del Codice Civile (1942) riporta in capo al Datore di lavoro l'obbligo di garantire l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori:

"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". (testo art. 2087 codice civile).

Dallo schema a pagina seguente è possibile prendere visione della successione dei provvedimenti normativi nel corso degli anni, dall'articolo 2087 all'attuale D.Lgs. 81/2008, passando dai provvedimenti degli anni '50 (D.P.R. n. 547 del 1955, e i D.P.R. n. 303 e 164 del 1956, quest'ultimo specifico per il settore delle costruzioni), e dall'emanazione, negli anni '90, di specifiche direttive europee che hanno permesso la pubblicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, che oltre a richiamare il rispetto delle norme previgenti, non abrogate, presenta nuove figure della sicurezza

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(vedi la sessione "i ruoli della prevenzione"), ed attraverso gli obblighi di informazione e formazione garantisce una maggiore centralità del lavoratore nel sistema di prevenzione.

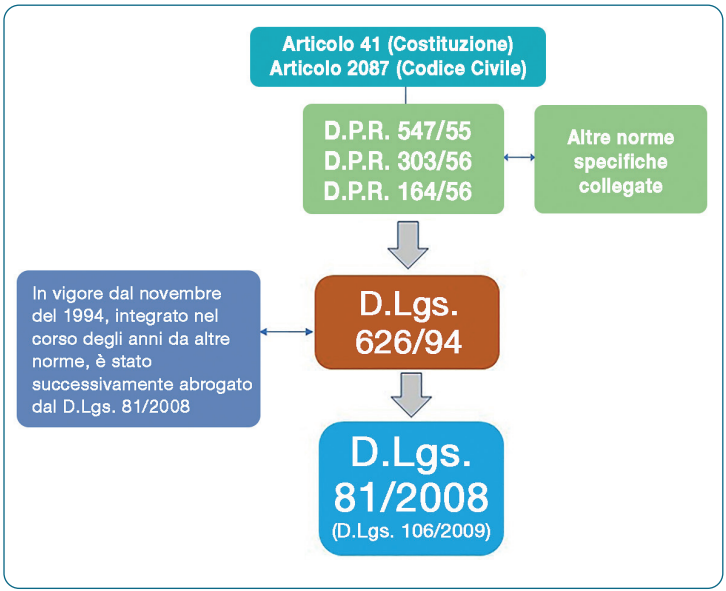

Il decreto entra nel merito di tutti i rischi prevedibili all'interno di un'Organizzazione.

Il D.Lgs. 626/1994 nei 14 anni successivi alla sua entrata in vigore è stato più volte integrato, fino a quando nel 2008 è stato sostituito dal **D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008** che è divenuto, di fatto, l'impianto normativo principale in materia, unificando tutta la normativa degli ultimi 50 anni.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008

Il campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 include tutti settori di attività sia nel pubblico che nel privato, e soprattutto riguarda *tutte le tipologie di rischio presenti nelle diverse attività lavorative.*

Scopo della norma è quello di riconoscere il lavoratore al centro dei temi della prevenzione, attraverso l'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), necessarie al mantenimento dei criteri di **sicurezza** e **salute**, che devono essere adottate dall'impresa attraverso l'analisi dei rischi specifici e propri dell'impresa stessa.

Per definizione si intende **sicurezza** l'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dall'impresa verso rischi specifici e propri; si intende per **salute**, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-1948), lo *«stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità».*

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

È compito dell'impresa, ma in particolare del Datore di lavoro (suo obbligo non delegabile), mettere in atto misure preventive e protettive tali da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, in primis attraverso la predisposizione di una **valutazione dei rischi**.

La valutazione dei rischi è un **documento di analisi globale** di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, e presenti nell'organizzazione, finalizzato all'introduzione di misure di prevenzione e di protezione efficaci, nonché all'elaborazione dei programmi di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

All'interno della valutazione dei rischi, individuiamo e introduciamo il «**pericolo**», ovvero la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (macchina, attrezzatura prodotto chimico, ecc.) avente il potenziale di causare danni; viene inoltre determinato il «**rischio**» ovvero la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di «**danno**» nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione.

Questo processo avviene attraverso l'analisi della "frequenza" (P) di accadimento di un evento, e della "gravità" (M) dell'evento stesso, applicando la formula:

$$R = P \times M$$

dove il valore del rischio **"R"** è dato dal prodotto dell'effettiva

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

probabilità di accadimento **"P"** dell'evento, e la sua reale gravità (o magnitudo) **"M"**.

L'atto e il processo di riduzione del rischio li garantiamo riducendo la probabilità, la gravità, o entrambi.

Per farti un esempio: la pressa piegatrice è un'attrezzatura inserita nel processo produttivo, in grado di poter generare dei rischi; fra questi il rischio meccanico da schiacciamento e cesoiamento.

La probabilità (P) che possa generare un infortunio è alta quando la stessa pressa viene utilizzata senza protezioni, e l'operatore si trova a svolgere un compito ripetitivo e magari a ritmi elevati; di conseguenza il danno che si può generare, tipo il cesoiamento, è molto grave (M).

Potendo intervenire sulla macchina introducendo barriere immateriali di sicurezza e blocco dell'impianto in caso di raggiungimento delle aree critiche della macchina stessa, contestualmente garantendo sempre una corretta formazione e addestramento dei lavoratori e a una buona organizzazione del lavoro, ridurrò considerevolmente la probabilità di accadimento di un infortunio (nell'esempio proposto non è possibile agire sulla gravità del danno che si può generare), e quindi ridurrò significativamente il valore del rischio "R".

La valutazione del rischio è quindi redatta con il fine di analizzare le condizioni di pericolo e rischio, e porre in essere misure atte alla eliminazione o riduzione delle criticità che possono manifestarsi a danno di chi lavora.

Parlando di **rischi** intendiamo quelli di tipo infortunistico – nel

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

settore in esame tutti quelli, ad esempio, generati dall'uso di attrezzature meccaniche – e quelli a danno della salute – ad esempio per quanto riguarda l'esposizione a prodotti o sostanze chimiche, oppure nel caso di attività di saldatura.

La **valutazione dei rischi** è uno strumento che coinvolge e interessa tutte le componenti lavorative di un'azienda, ecco perché il legislatore ha chiesto di redigere il documento rispettando criteri di semplicità, brevità e comprensibilità (articolo 28, comma 2, lettera "a"); il sistema della prevenzione aziendale, partendo dalla valutazione del rischio, prevede la partecipazione di diverse figure aziendali, dove il lavoratore – adeguatamente informato, formato e addestrato – gioca comunque un ruolo importante nell'applicazione dei diversi sistemi prevenzionistici messi in essere. Attraverso, quindi, la partecipazione del servizio di prevenzione, del rappresentante dei lavoratori e del medico competente, è predisposta la **valutazione** e sono introdotte le **misure preventive** – atte a evitare che si possa manifestare un evento dannoso – e le **misure di protezione** nel caso in cui le azioni preventive non siano state in grado di eliminare totalmente il rischio, per cui la sua presenza residua impone all'introduzione di misure di protezione collettiva o personale (es. barriere, protezioni specifiche, uso dei DPI).

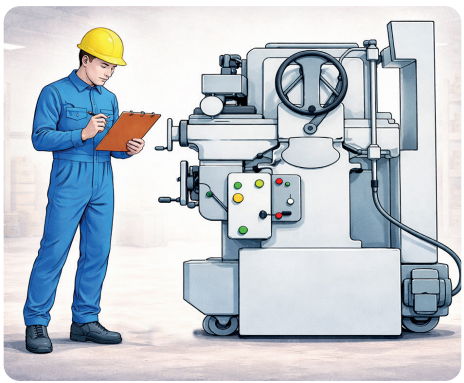

Pagine omesse dall'anteprima del volume